DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 4

Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione

Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volonta' e' considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalita' indicate con il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori. Per i minori di eta' la dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione e' manifestata dai genitori esercenti la potesta'. In caso di non accordo tra i due genitori non e' possibile procedere alla manifestazione di disponibilita' alla donazione. Non e' consentita la manifestazione di volonta' in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacita' di agire nonche' per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte e' consentito:

a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volonta' favorevole al prelievo;

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volonta'. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo e' consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione autografa di volonta' contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Versione in vigore dal 16 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	II — Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-4-dichiarazione-di-volonta-in-ordine-alla-donazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it